

Statuti dell'associazione miva

1. Nome e sede

1.1

Il nome „miva“ designa un'associazione di utilità pubblica secondo l'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

1.2

Sede dell'associazione è Wil SG.

2. Scopo

Scopo di miva è il supporto di progetti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario attraverso la fornitura di mezzi di trasporto e comunicazione e della relativa infrastruttura.

3. Campo di attività

3.1

Il campo di attività di miva comprende la Svizzera.

3.2

miva opera in tutto il mondo.

4. Appartenenza all'associazione

4.1

Diventa membro dell'associazione chi viene accolto tramite delibera del comitato direttivo.

Non sussiste il diritto di essere accolti.

4.2

La quota associativa viene stabilita dall'assemblea dell'associazione ed ammonta ad almeno

CHF 50.- all'anno. Il comitato direttivo decide circa un eventuale esonero dalle quote associative.

4.3

Il comitato direttivo decide a propria discrezione se escludere membri.

5. Soci sostenitori

5.1

Diventa socio sostenitore di miva chi si impegna a versare una quota associativa annuale di almeno CHF 20.--.

5.2

I soci sostenitori possono partecipare alle assemblee dell'associazione senza i diritti di un membro e informarsi sull'attività dell'associazione.

5.3

Non sussiste alcun tipo di diritto legale dei soci sostenitori nei confronti dell'associazione.

6. Organizzazione

Organi di miva sono:

- a) Assemblea dell'associazione
- b) Comitato direttivo
- c) Ufficio di revisione

7. Assemblea dell'associazione

7.1

L'assemblea dell'associazione ne rappresenta l'organo supremo. Elegge il comitato direttivo, il/la relativo/a presidente e l'ufficio di revisione, approva il rapporto annuale e i conti annuali, approva l'operato del comitato direttivo e decide l'importo della quota associativa, modifiche degli statuti e lo scioglimento dell'associazione.

7.2

L'assemblea ordinaria dell'associazione si tiene una volta all'anno.

Assemblee straordinarie dell'associazione possono essere convocate dal comitato direttivo secondo necessità.

Un'assemblea straordinaria dell'associazione viene convocata dal comitato direttivo con un termine di preavviso di un mese se ciò le viene richiesto per iscritto da 1/5 di tutti i membri.

La convocazione avviene tramite pubblicazione nell'apposito organo di miva o con comunicazione scritta, che deve aver luogo almeno 14 giorni prima dell'assemblea indicando i punti dell'ordine del giorno.

7.3

Risoluzioni sociali di ogni tipo possono essere redatte anche tramite circolari.

Al posto dell'assemblea ordinaria dell'associazione può anche tenersi una votazione generale.

L'invito a votare avviene comunicando per iscritto le domande ai membri dell'associazione.

Il comitato direttivo definisce la formulazione delle domande su cui si vota, emette la richiesta di votazione, indica il termine entro cui esprimere il voto, determina il risultato e lo pubblica nell'edizione successiva dell'organo di pubblicazione di miva.

7.4

L'assemblea dell'associazione è atta a deliberare se almeno 10 membri partecipano all'assemblea o alla votazione per iscritto.

7.5

Le risoluzioni sociali vengono prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi.

8. Comitato direttivo

8.1

Il comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. È competente per tutti i compiti che non sono esplicitamente riservati all'assemblea dell'associazione. In particolare ha il diritto e l'obbligo di occuparsi degli affari correnti di miva e di rappresentarla nei confronti di terzi.

8.2

Il comitato direttivo e il relativo presidente vengono eletti dall'assemblea ordinaria dell'associazione rispettivamente per un periodo di quattro anni. Possono essere rieletti due volte.

8.3

Il comitato direttivo comprende almeno 5 membri: il presidente, il vicepresidente e membri supplenti.

Per il resto il comitato si costituisce autonomamente.

8.4

Il comitato direttivo nomina delegazioni e commissioni per lo svolgimento dell'attività dell'associazione, elegge la direzione amministrativa e delibera i regolamenti necessari.

8.5

La regolamentazione delle firme viene definita in un regolamento interno deliberato dal comitato direttivo.

9. Ufficio di revisione

9.1

L'assemblea dell'associazione elegge un ufficio di revisione per la durata di un anno. Può essere eletta anche una persona giuridica.

9.2

In particolare l'ufficio di revisione deve verificare se il conto annuale è tenuto regolarmente, se è in accordo con i documenti e se i fondi sono stati impiegati secondo gli statuti.

9.3

L'ufficio di revisione redige ogni anno una relazione di revisione per il comitato direttivo.

Presenta domanda di approvazione o non approvazione del conto.

9.4

Il conto viene approvato ogni anno dall'assemblea ordinaria dell'associazione.

10. Responsabilità e patrimonio

10.1

Le entrate dell'associazione comprendono le quote dei soci ordinari e dei soci sostenitori, legati e donazioni di enti pubblici.

10.2

L'associazione risponde delle obbligazioni solo con il proprio patrimonio. La responsabilità personale dei soci è limitata al versamento della quota associativa.

10.3

I membri non hanno diritto al patrimonio dell'associazione nel caso di uscita, esclusione o di scioglimento dell'associazione. Le quote e le donazioni devono essere destinate allo scopo dell'associazione.

11. Scioglimento

11.1

L'assemblea dell'associazione può decidere lo scioglimento dell'associazione con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

11.2

Nel caso di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio deve essere impiegato ai sensi dello scopo dell'associazione. Il comitato direttivo decide al riguardo.

12. Revisioni degli statuti

I presenti statuti sono stati approvati alla prima assemblea dei membri del 17 novembre 1935 e rivisti nelle assemblee dei membri del 22 novembre 1964, 22 ottobre 1972, 26 settembre 1982, 20 aprile 1985, 1° maggio 1996 e 13 maggio 2000.

Approvato ed entrato in vigore a Soletta il 13 maggio 2000.

Werner Pillmeier, presidente